

Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 10

Del 31/03/2018

POST 33803
del 01/04/2018

Oggetto: Art. 251 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.). Approvazione del piano finanziario, della relazione di accompagnamento e delle tariffe della componente TARI della Imposta Unica Comunale (IUC) 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10,25 in Benevento, nella Sala adunanze consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica. Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dr. Luigi De Minico. Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 30 Consiglieri, assenti n. 3.

	P	A		P	A
MASTELLA M.CLEMENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVERSANO Marcellino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PARENTE Renato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALLARO Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEDA' Giuseppa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUANO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PUZIO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIUSOLO M. Grazia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QUARANTIELLO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REALE Adriano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE PIERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO Angela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEL VECCHIO Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO Anna Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELLI CARRI Delia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RUSSO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI DIO Italo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAGINARIO Giuliana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARESE Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARINZI Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELEPPA Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORETTI Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANZESE Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMACIELLO Annalisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO M.Letizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEPORE Cosimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANONE Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORLANDO Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Carmina Cotugno con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori: Ambrosone, Delcogliano, De Nigris, Del Prete, Maio, Pasquariello, Picucci, Reale, Serluca.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

COMUNE DI BENEVENTO
ALBO PRETORIO ONLINE

Il Presidente del Consiglio
Dr. Luigi De Minico

ARRIVO - 9 APR 2018

ORON N.

La sottoscritta Prof ssa Maria Carmela SERLUCA, in qualità di assessore alle Finanze del Comune di Benevento,

Premesso che

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2017 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di BN, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato, l'art. 248 del sopracitato decreto, che al comma 1 così recita "A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio".

Visto l'articolo 251 del sopracitato decreto legislativo che prevede:

- Al comma 1 "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita,..."
- Al comma 2 "La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- Al comma 4 " Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
- Visto, altresì che il comma 6 del citato articolo 251 impone l'obbligo di comunicare, "Le delibere di cui sopra, alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali spettanti all'Ente dissestato".
- Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;
- Considerato che, ai sensi dell' 1 comma 28 L.208/15 anche per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

Visto e richiamato il capo I del D.lgvo n. 507/93 e s.m.i con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dei Comuni e delle Province;

Visto e richiamato il capo II del D.lgvo n. 507/93 e s.m.i con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO il il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti Locali per l'anno 2018;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 settembre 2014;

TENUTO CONTO:

- Del verbale di determina dell'amministratore unico dell'ASIA n. 9 del 31/01/2018 con la quale è stata disposta l'approvazione degli elementi del Piano TARI anno 2018 quota ASIA;

PRESO ATTO delle comunicazioni degli uffici comunali in riferimento alla determinazione dei costi riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, redatto dal Settore Gestione Economica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per sottoporlo alla dovuta approvazione da parte del competente organo;

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario anno 2018, predisposta sulla base delle informazioni e degli obiettivi del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Visto l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*.

Rilevato che la nuova disposizione, sarebbe dovuta entrare in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall'Anci, la sua applicazione è slittata al 2018.

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013"*, pubblicate dal MEF in data 06.02.2018, a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente ed un orientamento per la valutazione del costo di massima del servizio, da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata

Rilevato che il MEF ha precisato che l'attuale fase debba essere necessariamente considerata *di prima attuazione* del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione *«in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma»*. Pertanto, sulla base della natura intrinseca dei fabbisogni standard, ogni riferimento e/o parametro (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per le seguenti ragioni:

- 1) come evidenziato dalle *Linee guida*, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto *"della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare"*, della diversa capacità o rendimento degli impianti, della morfologia dei territori, *et alia*, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;
- 2) gli elementi qualitativi (una maggiore, o minore, intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, inoltre, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.

Vista la relazione predisposta dalla partecipata ASIA, di cui all'allegato E, relativamente alla determinazione dei fabbisogni standard, così come previsto dalla normativa richiamata, da cui risulta, sostanzialmente, il rispetto tra il costo standard determinato dalle risultanze del c. 653 della l. 147/13 e il costo di cui al contratto di servizio.

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad €

17.224.393,91 ,al lordo delle riduzioni tecniche, come appresso analiticamente distinto e ripartito in parte fissa e parte variabile nella sottostante tabella:

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 8.795.334,90
CC- Costi comuni	€ 6.192.739,44
CK - Costi d'uso del capitale	€ 496.319,57
Minori entrate per riduzioni	€ 1.740.000,00
Agevolazioni	€ 80.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 80.000,00
Totale costi	€ 17.224.393,91

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.162.387,17
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 2.140.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 5.096.170,59
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	-€ 703.458,00
Riduzioni parte variabile	€ 790.000,00
Totale	€ 8.485.099,76

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 696.279,85
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 245.750,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 5.017.978,71
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 929.010,73
AC - Altri Costi	€ 403.955,29
Riduzioni parte fissa	€ 950.000,00
Totale parziale	€ 8.242.974,58
CK - Costi d'uso del capitale	€ 496.319,57
Totale	€ 8.739.294,15
	€ -
Totale fissi + variabili	€ 17.224.393,91

SEGNALATO che a norma del comma 655 dell'art.1 della legge 147/2013 il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art.33/bis del D.L. 31.12.2007 n°248, convertito con modificazioni in Legge 28.02.2008 n°31, ed ammontante ad €. 62.988,47 per l'anno 2018, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di dover proporre l'approvazione delle tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (All.C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (All.D), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

PRECISATO che, il Settore Gestione Economica nella elaborazione del Piano si è avvalso della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico (Allegato D);

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2018 in 1.740.000,00, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti (riduzioni tecniche) come previsto nel piano finanziario;

RILEVATO, inoltre, che l'agevolazioni previste dal novellato articolo 14 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2018 in 80.000,00, trova copertura mediante apposito stanziamento nel redigendo bilancio di previsione come previsto nel piano finanziario;

TENUTO CONTO che l'adozione del presente provvedimento ricade nella sfera di competenza del Consiglio Comunale;


PROPONE DI DELIBERARE

- l'approvazione, per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, del Piano Finanziario (Allegato A) e della relativa relazione di accompagnamento (Allegato B);
- l'approvazione e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato C), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (Allegato D);
- Di dare atto che:

- 1) con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 2) l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti come riportato nel Piano Finanziario;
- 3) l'onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 quantificabile per l'anno 2018 in 80.000,00, trova copertura mediante apposito stanziamento nel redigendo bilancio di previsione come previsto nel piano finanziario;
- 4) le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 5) si opta per la facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 2016 ,2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
- 6) si è tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) che prevede *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*, dando atto MEF ha precisato che l'attuale fase debba essere necessariamente considerata *di prima attuazione* del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione *«in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma»*. Pertanto, sulla base della natura intrinseca dei fabbisogni standard, che ogni riferimento e/o parametro (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti;
- 7) risulta, sostanzialmente, rispettato il confronto tra il costo standard determinato dalle risultanze del c. 653 della l. 147/13 e il costo di cui al contratto di servizio, come descritto nella relazione della partecipata (allegato E);
- 8) ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Benevento, con propria deliberazione, attualmente fissata al 5%;

Li

L'Assessore alle Finanze




PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000. Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li


Il Dirigente ff. del Settore
Gestione Economica



Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153,; Letta la proposta di deliberazione, il sottoscritto dirigente del Settore Gestione Economica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li

Il Dirigente ff. del Settore
Gestione Economica



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Visto l'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine ai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

DELIBERA

Di approvare integralmente la retro estesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata, unanime, votazione ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

PRESENTI 30

Relaziona sull'argomento l'Assessore alla Gestione Economica D.ssa Serluca;

Intervengono i Consiglieri Farese e De Pierro;

Interviene il Segretario Generale D.ssa Cotugno;

Intervengono i Consiglieri Di Dio, Del Vecchio, Tomaciello, di nuovo Del Vecchio;

Interviene ancora il Segretario Generale D.ssa Cotugno;

Seguono gli interventi dei Consiglieri Quarantiello, Capuano, De Pierro, Del Vecchio;

Chiude la discussione il Sindaco;

Esce dall'aula il Consigliere Scarinzi. PRESENTI 29

Il Presidente pone in votazione l'argomento

Il Consiglio comunale

Sentito la relazione dell'Assessore D.ssa Serluca;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e del Segretario Generale di cui sopra;

Vista la proposta espressa nelle premesse;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente

Reggente Settore Gestione Economica;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 29494/2018 (Allegato A1);

Con 19 Voti Favorevoli e 10 Voti Contrari (Aversano, De Pierro, Del Vecchio, Di Dio, Farese, Fioretti, Lepore, Pedà, Sguera Nicola, Varricchio), resi per appello nominale

delibera

Di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, del Piano Finanziario (Allegato A) e della relativa relazione di accompagnamento (Allegato B).

Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato C), che ne forma parte integrale sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (Allegato D).

Di approvare che:

1) con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

2) l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art.1, comma 659 della Legge 147/2013 trova copertura

mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti come riportato nel Piano Finanziario;

3) l'onere derivante dalla esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art.1, comma 659, della Legge 147/2013 quantificabile per l'anno 2018 in 80.000,00, trova copertura mediante apposito stanziamento nel redigendo bilancio di previsione come previsto nel piano finanziario;

4) le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

5) si opta per la facoltà offerta dell'ultimo periodo del comma 652, dell'art.1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3^a, 3b, 4^a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1^a e 1bn del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

6) si è tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della Legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) che prevede "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", dando atto che il MEF ha precisato che l'attuale fas4e debba essere necessariamente considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione << in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma>>. Pertanto, sulla base della natura intrinseca dei fabbisogni standard, che ogni riferimento e/o parametro (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti;

7) risulta sostanzialmente, rispettato il confronto tra il costo standard determinato dalle risultanze del c.653 della L. 147/13 e il costo di cui al contratto di servizio, come descritto nella relazione della partecipata (allegato E);

8) ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene di cui sull'art.19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Benevento, con propria deliberazione, attualmente fissata al 5%.

Con separata votazione

Il Consiglio comunale

Con n. 19 Voti Favorevoli e 10 Voti Contrari (Aversano, De Pierro, Del Vecchio, Di Dio, Farese, Fioretti, Lepore, Pedà, Sguera Nicola, Varricchio), resi in forma palese

delibera

rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

ALL

Comune di Benevento

Collegio dei Revisori dei Conti

CITTA' DI BENEVENTO
23 MAR 2018
PRO: 29694 OPERATOR

Oggetto : Art.251 del D.lgs 267/2000 T.U.E.L.. Approvazione del Piano Finanziario , della relazione di accompagnamento e delle tariffe della componente TARI ella Imposta Unica Comunale (IUC) 2018.

L'anno 2018 del mese di Marzo il giorno 22 presso il Comune di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di :

dott. Maurizio Boffa	PRESIDENTE
dott. Aniello Ambrosio	COMPONENTE
dott. Salvatore Esposito	COMPONENTE

visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2017 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di BN, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

visto in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

visto il il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 , con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti Locali per l'anno 2016;

visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 settembre 2014;

preso atto del verbale di determina n.9 del 31/01/2018 dell'amministratore unico dell'ASIA con il quale è stata disposta l'approvazione del Piano Tari anno 2018 di competenza dell'ASIA.

Preso atto delle comunicazioni degli uffici comunali in riferimento alla determinazione dei costi riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, redatto dal Settore Gestione Economica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per sottoporlo alla dovuta approvazione da parte del competente organo;

visto la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario anno 2018, predisposta sulla base delle informazioni e degli obiettivi del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti;

visto l'allegato parere tecnico e contabile espresso dal dirigente F.F. gestione economica;

Tanto premesso

il Collegio, rilevata la propria competenza, visti l'allegato parere favorevole tecnico e contabile,

richiamati tutti gli atti innanzi evidenziati;

esprime il proprio parere favorevole alla proposte in oggetto.

Il collegio dei Revisori dei conti

dott. Maurizio Boffa


PRESIDENTE

dott. Aniello Ambrosio

COMPONENTE

dott. Salvatore Esposito

COMPONENTE





Città di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772270

Prot. 33859 del 9/4/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale è depositata la delibera di C.C. n. 10 del 31/03/2018 avente ad oggetto: " Art. 251 del D.Lgs 267/2000 (TUEL). Approvazione del piano finanziario, della relazione di accompagnamento e delle tariffe della componente TARI della imposta unica comunale (IUC) 2018" e del relativo DVD contenente i file di tutti gli allegati alla delibera di che trattasi. Gli allegati sono consultabili sul sito del Comune di Benevento al seguente indirizzo web:
http://www.comune.benevento.it/bn2_allegati/DCC_10_2018.pdf

All'interno della pagina web sono riportate le istruzioni per la corretta apertura dei suddetti allegati.

Da Palazzo Mosti, li 9/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Carmina Cotugno



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- 9 APR 2018

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N..... del Reg. Pubbl.)

Li - 9 APR 2018
.....

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(*Francesco MUCCI*)

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno